



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siena

Prot. n. 3352 /2020 IN USITA EL 8/09/2020

*Alla Questura di SIENA
Al Comando Provinciale Carabinieri di SIENA
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di SIENA
Al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di SIENA*

anche per la diffusione alle articolazioni territoriali - SIENA

*Ai Sig. Responsabili ed al personale delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria
- SEDE*

*Alla dott.ssa Maria Assunta Palazzo
Alla dott.Emma Carmela Ferraro
Alla dott.ssa Raffaella Napolitano
Alla dott.ssa Maria Luisa Mazzeo
Al M.llo CC Giacomo Lombardi
All'Ass.te P.S. Renato Pieri*

e per conoscenza

*Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
Al Sig. Presidente del Tribunale di Siena
Al Sig. Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Siena
Al Sig. Coordinatore dell'Ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Siena
Ai Signori Sostituti Procuratori
Alla Sig.ra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Siena*

1. Premessa

In data 01/09/2020, come noto, è entrata in vigore la normativa relativa alla riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui al d.lgs. 217/2017, come modificato dal d.l. 161/2019, convertito nella l. 7/2020, e dal d.l. 28/2020, convertito nella l. 70/2020.

Ritengo opportuno rammentare che a partire dalle intercettazioni effettuate nei fascicoli iscritti dal 1.9.2020, troveranno applicazione tutte le nuove disposizioni sulle intercettazioni.

Tali norme, come noto, derivano da una stratificazione di interventi che si sono succeduti sin dal D.L.vo 216/2017 (c.d. Riforma Orlando), attuativo della legge delega 103/2017, per passare poi alla legge n. 3/2019 (c.d. spazzacorrotti), per arrivare alle profonde modifiche introdotte dal d.l. 161/2019 (con un parziale ritorno al passato), convertito con modifiche con legge n. 7/2020.

Sono state già diffuse direttive interpretative con l'atto del 3 marzo 2020 e con quello del 2.7.2020, ai quali si rimanda.

Sono state diramate al personale dell'ufficio indicazioni applicative (VADEMECUM), di natura esclusivamente operativa, per organizzare gli adempimenti materiali richiesti dalla nuova normativa.

In questa nuova circolare, diretta alla Forze di Polizia, si riportano alcuni passaggi già descritti nelle suddette direttive, quale premessa per alcune essenziali disposizioni organizzative sulle quale di seguito ci si sofferma

2. Procedimenti a cui si applica la nuova normativa

Le modifiche normative introdotte alla disciplina delle intercettazioni, tuttavia, per espressa previsione dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 216/2017, come modificato dall'art. 1 d.l. 161/2019 e dall'art. 1 del d.l. 281/2020 si applicano esclusivamente alle operazioni di intercettazione relative ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. Dunque, continuerà a trovare applicazione la normativa previgente in relazione alle operazioni di intercettazione relative a procedimenti già incardinati presso l'Ufficio prima del 31 agosto 2020, anche se prima di quella data nell'ambito del procedimento non è mai stata iniziata alcuna attività di intercettazione.

Si rappresenta che soltanto le disposizioni di cui agli artt. 1 e 6 d.lgs. 216/2017 erano entrate in vigore il 26/01/2018. In particolare, con l'art. 1 d.lgs. 216/2017 era stata introdotta la nuova fattispecie di cui all'art. 617-*septies* c.p. di "Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente", mentre con l'art. 6 era stata prevista una disciplina peculiare in relazione ai reati dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, di cui si preciserà oltre.

3. La peculiare disciplina dei reati dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione e del captatore informatico su dispositivo portatile

Per quanto concerne l'art. 6 d.lgs. 216/2017, si ricorda come lo stesso avesse introdotto una specifica disciplina in relazione ai procedimenti relativi ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, stabilendo che anche a tali procedimenti potesse essere applicata la disciplina speciale prevista dall'art. 13 d.l. 152/1991 introdotta per i reati di criminalità organizzata (che prevede come presupposto per lo svolgimento delle intercettazioni la sussistenza di "sufficienti indizi di reato", la durata dell'autorizzazione di 40 giorni, anziché di 15 giorni; la durata delle proroghe di 20 giorni, anziché di 15 giorni e la possibilità di svolgere intercettazioni all'interno dei luoghi di privata dimora in ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 266 comma 2 c.p.p.). Tuttavia, per questi reati, l'art. 6, comma 2, prevedeva una deroga rispetto alla disciplina dell'art. 13 d.l. 152/1991, con riferimento alla possibilità di effettuare

attività di intercettazione all'interno dei luoghi di privata dimora solo nel caso in cui vi si svolga l'attività criminosa, come previsto per la disciplina ordinaria; tale disposizione è stata però poi abrogata dall'art. 1, comma 3, L. 3/2019. Dunque, per i procedimenti iscritti prima del 31/08/2020, in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con una pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, è possibile l'utilizzo anche del captatore informatico, non ponendosi i problemi di verifica dell'operatività dello stesso all'interno dei luoghi di privata dimora (secondo i principi statuiti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26889/2016).

In virtù di quanto stabilito dall'art. 266, comma 1, c.p.p., come interpolato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.l. 161 del 2019, convertito nella l. 7/2020, che troverà applicazione per i procedimenti iscritti dopo il 31/08/2020, l'utilizzo del captatore informatico per realizzare intercettazioni tra presenti è sempre consentito, ma previa indicazione delle ragioni che rendono necessario l'utilizzo di tale modalità per lo svolgimento delle indagini, mentre per i reati diversi da quelli indicati dall'art. 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p. e dai delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la stessa pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nel decreto autorizzativo dovranno essere indicati anche i luoghi ed il tempo in cui è consentita l'attivazione del microfono. L'indicazione delle ragioni che rendono necessario l'impiego del mezzo tecnologico in esame costituisce un ulteriore contenuto necessario del decreto autorizzativo, che non sembra coincidere con il fondato motivo per ritenere che in un ambiente, riconducibile alla previsione dell'art. 614 c.p., sia in corso l'attività criminosa.

Si rappresenta, inoltre, che, secondo l'art. 267, comma 2-bis, c.p.p., come risulta dopo la sua modifica ad opera dell'art. 2 del d.l. 161/2019, il Pubblico Ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; a tal fine, il Pubblico Ministero dovrà indicare, come per ogni decreto d'urgenza, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del Giudice. Con provvedimento d'urgenza del Pubblico Ministero, dunque, non è consentito il ricorso al captatore informatico per i reati diversi da quelli di cui all'art. 267 comma 2-bis c.p.p.

Nel caso di utilizzo del captatore informatico è necessario l'impiego di programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, da indicarsi nel verbale delle operazioni (art. 89 comma 2 disp. att. c.p.p.). Detto decreto è stato adottato dal Ministero della Giustizia, con d.m. 20 aprile 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 31 maggio 2018, n. 10.

Secondo l'art. 89, comma 3, disp. att. c.p.p., inoltre, le comunicazioni intercettate a mezzo captatore avrebbero dovuto essere trasferite esclusivamente nell'Archivio delle intercettazioni, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza ed affidabilità della rete di trasmissione. L'art. 89, comma 4, disp. att. c.p.p. prevede che, qualora non sia possibile operare il trasferimento contestuale delle intercettazioni, il verbale deve dare atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. Poiché, allo stato, per ragioni tecniche non è possibile operare il conferimento immediato e diretto nell'Archivio Digitale, la polizia giudiziaria dovrà necessariamente dare atto di tale impossibilità nel verbale delle operazioni.

Il nuovo testo dell'art. 271 comma 1 bis c.p.p. dispone che: “*Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo*”.

Si ricorda come tali disposizioni, ad eccezione della disciplina originariamente prevista dall'art. 6 d.lgs. 216/2017 (entrata in vigore il 26/01/2018), troveranno applicazione esclusivamente con l'entrata in vigore della nuova normativa e dunque per le intercettazioni relative ai procedimenti iscritti dopo il 31/08/2020.

4. Modalità di redazione dei verbali e delle informative inerenti alle intercettazioni

Il Pubblico Ministero, nel quadro della sua potestà di vigilanza e direzione delle indagini, alla luce della riforma normativa, dovrà assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali.

A tali fini avvierà un'interlocuzione costante, anche informale, con gli organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni al fine di non documentare intercettazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili. I casi dubbi dovranno essere tempestivamente sottoposti alla valutazione del Pubblico Ministero, opportunamente interpellato, anche per le vie brevi, al fine di vagliarne il contenuto e decidere se inserirle o meno nei verbali e/o nelle annotazioni in quanto effettivamente rilevanti.

Il Pubblico Ministero dovrà, in particolare, vigilare affinché nei verbali di trascrizione non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini (art. 268, comma 2 bis, c.p.p.). A tal fine, si precisa che per dati sensibili devono intendersi quelli riferibili alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento U.E. 2016/679 (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona).

La polizia giudiziaria, pertanto, nei brogliacci di ascolto:

1) nei casi di conversazioni inerenti a espressioni lesive della reputazione, o dati sensibili e non rilevanti ai fini delle indagini, debba omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione "CONVERSAZIONE NON RILEVANTE RELATIVA A DATI PERSONALI SENSIBILI" ovvero "CONVERSAZIONE/PARTE DI CONVERSAZIONE LESIVA DELLA REPUTAZIONE";

2) nel caso di conversazioni contenenti espressioni lesive della reputazione o dati sensibili che risultino rilevanti ai fini delle indagini, proceda alla trascrizione, indicando anche in apposita annotazione le ragioni per le quali, anche a seguito di interlocuzione intercorsa con il Pubblico Ministero, si è ritenuto che tali conversazioni fossero rilevanti;

3) nei casi di conversazioni con difensori o con parlamentari, debba omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione "CONVERSAZIONE CON DIFENSORE" ovvero "CONVERSAZIONE CON PARLAMENTARE";

4) nei casi di conversazioni irrilevanti ai fini di indagine, debba limitarsi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione "CONVERSAZIONE/PARTE DI CONVERSAZIONE NON ATTINENTE".

La polizia giudiziaria redigerà un elenco separato delle conversazioni di cui ai punti n. 1, 3 e 4 al fine di consentire al Pubblico Ministero di riscontrare il contenuto delle conversazioni ritenute non utilizzabili.

Delle intercettazioni rilevanti la polizia giudiziaria riferirà al Pubblico Ministero con annotazioni riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale delle stesse solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti. A tali informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbali, che riporteranno lo stralcio del solo contenuto rilevante o, qualora richiesto dal Pubblico Ministero, dell'intera conversazione.

La polizia giudiziaria avrà cura di redigere informative separate nel caso in cui debba riferire su plurime attività investigative svolte e non esclusivamente sugli esiti dell'attività tecnica.

Sebbene in ordine alle annotazioni di polizia giudiziaria non sia esplicitamente riprodotta la disposizione di cui all'art. 291, comma 1 *ter*, c.p.p., secondo la quale nelle richieste di misure cautelari possono essere riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, appare necessario che tale regola sia seguita nella redazione delle annotazioni che danno conto, sia pure ai fini delle proroghe o della estensione a nuovi reati, degli esiti delle intercettazioni.

Le annotazioni di polizia giudiziaria che riferiscono degli esiti delle intercettazioni non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze (S.D.I.) del Ministero dell'Interno, senza l'autorizzazione scritta del Pubblico Ministero. In nessun caso, comunque, potrà ritenersi consentita la conservazione in quei sistemi informativi di dati riferiti ad intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.

5. Modalità di deposito delle informative inerenti alle intercettazioni

- a) Le informative di polizia giudiziaria nelle quali viene proposto al Pubblico Ministero di attivare intercettazioni (anche in via d'urgenza, con decreto del Pubblico Ministero), di prorogare intercettazioni già in atto e di richiedere il ritardato deposito devono essere trasmesse all'Ufficio in formato cartaceo presso la Segreteria del Pubblico Ministero titolare del procedimento. Sarà cura della polizia giudiziaria **accompagnare il deposito cartaceo con un supporto digitale contenente l'informativa e i relativi allegati (in formato .pdf) da mettere a disposizione del personale della Segreteria del Pubblico Ministero per il successivo inserimento nell'archivio riservato Tiap-Document@.**
- b) Nel caso in cui la polizia giudiziaria, invece, proponga l'attivazione di intercettazioni all'interno di una nuova notizia di reato e dunque il procedimento non risulti ancora assegnato ad un Sostituto dell'Ufficio, la polizia giudiziaria avrà cura di depositare la notizia di reato solo per i canali ordinari (mediante deposito presso l'Ufficio ricezione atti o inserimento nel portale N.D.R.).
- c) Nel caso in cui sia il Pubblico Ministero, in via autonoma, ad attivare le intercettazioni (mediante richiesta al Giudice per le indagini preliminari o decreto d'urgenza), sarà

cura della segreteria digitalizzare gli atti che saranno indicati dal Pubblico Ministero quale presupposto del provvedimento.

6. Modalità di conferimento dell'Archivio Riservato

Il conferimento delle intercettazioni è costituito dall'attività di inserimento dei verbali e delle registrazioni trasmesse al Pubblico Ministero dalla polizia giudiziaria nell'Archivio di cui all'art. 269, comma 1, c.p.p.

Tale attività non richiede alcuna comunicazione ai difensori delle parti, consiste nel materiale riversamento delle registrazioni e dei verbali nell'Archivio Digitale e deve essere effettuato immediatamente al termine delle operazioni di intercettazione.

Con il conferimento, interviene lo spossessamento del materiale relativo alle intercettazioni in capo ai gestori che collaborano nella esecuzione dell'attività tecnica e in capo alla polizia giudiziaria.

Le operazioni di intercettazione, ai fini del conferimento, sono costituite dalla complessiva attività di registrazione, ultimazione degli ascolti e redazione dei relativi verbali ai sensi dell'art. 268, commi 1 e 2, c.p.p.

Immediatamente dopo la cessazione delle operazioni di intercettazione la polizia giudiziaria e il gestore delegato procederanno al conferimento di registrazioni e verbali di registrazioni nell'archivio digitale. Sul punto occorre precisare che appare corretta l'interpretazione secondo cui il conferimento debba essere operato immediatamente dopo la completa cessazione dell'intera attività captativa e di stesura di ogni relativo verbale, dovendosi escludere, per ragioni di carattere letterale e sistematico, che il conferimento debba avvenire al termine dell'attività relativa ad ogni singolo R.I. T.

La polizia giudiziaria, pertanto, in caso di procedimento nel quale in relazione ad uno o più bersagli siano concluse le operazioni di intercettazione, ma siano ancora in corso attività d'intercettazione in relazione ad altri bersagli, dovendosi procedere al conferimento solo alla cessazione della completa attività captativa, dovrà rappresentare al Pubblico Ministero titolare la necessità di avanzare richiesta di ritardare il deposito ai sensi dell'art. 268, comma 4, secondo periodo, c.p.p., potendo derivare grave pregiudizio alle indagini qualora si procedesse al deposito prima della complessiva cessazione dell'attività d'intercettazione.

Sino al conferimento, le registrazioni verranno conservate con le modalità già previste e la relativa documentazione verrà trattenuta presso la segreteria del p.m.

Il conferimento avverrà con la collaborazione del gestore, della polizia giudiziaria delegata alle indagini e del personale di polizia giudiziaria preposto all'Ufficio C.I.T. ((M.llo magg. c.c. Giacomo Lombardi e Ass.te p.s. Renato Pieri), che procederà alla vigilanza sulla correttezza tecnica dell'operazione.

Al momento del conferimento nell'Archivio Riservato del materiale relativo alle operazioni di intercettazione, la polizia giudiziaria delegata alle indagini darà atto, in apposito verbale redatto dal Responsabile dell'Ufficio di polizia giudiziaria e depositato presso la segreteria del P.M. dell'avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente, in relazione alle medesime.

Effettuato il conferimento, verificata da parte del personale preposto la corretta esportazione (tramite le conferme dell'applicativo) e appurata la funzionalità degli ascolti da parte del

Pubblico Ministero titolare del procedimento (mediante eventuali accessi all'Archivio a ciò finalizzati), il gestore, su disposizione del Pubblico Ministero titolare del procedimento, procederà alla cancellazione dai propri server delle registrazioni e dei verbali, rilasciando conforme attestato.

Allo stato, in considerazione delle direttive impartite dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con provvedimento di cui al prot. 16926/20/VAI/INT-SPART dei 31/07/2020, poiché non risultano ancora stabilizzate le condizioni organizzative e le dotazioni tecnologiche in grado di assicurare che il conferimento nell'Archivio Digitale Informatico sia effettuato in modo da garantire che qualsiasi incidente nella conservazione di tale archivio sia rimediabile attraverso idoneo sistema di backup degli stessi non soltanto virtuale, ma anche fisico, appare necessario conservare i supporti sui quali sono state trasfuse le registrazioni delle intercettazioni dai server dei gestori all'interno dell'Archivio documentale (tenuto presso la segreteria del Procuratore – dott. Palazzo).

Oltre a quanto indicato al punto n. 4 è infine indispensabile che la polizia giudiziaria, al momento in cui procede al conferimento nell'Archivio riservato, depositi presso la segreteria del P.M. un elenco contenente la precisa e completa indicazione delle captazioni ritenute rilevanti.

Anche in occasione del deposito di informative nelle quali si propone al Pubblico Ministero di richiedere l'applicazione di una misura cautelare o di disporre un fermo di indiziato di delitto, la polizia giudiziaria depositerà un elenco contenente la precisa e completa indicazione delle captazioni ritenute rilevanti.

7. L'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per reati diversi da quelli presupposto del mezzo di ricerca della prova

Il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020, ha modificato l'art. 270, comma 1, c.p.p., stabilendo che *"i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266 comma 1"*. Questa disposizione, dunque, continua a prevedere un divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, prevedendo due deroghe:

- la prima ricalca la disciplina previgente e riguarda l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- la seconda concerne i reati di cui all'art. 266 comma 1 c.p.p.

Per la prova dei reati che rientrano nelle suddette deroghe, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate se sono "rilevanti" e "indispensabili". L'utilizzabilità degli esiti delle captazioni realizzate *aliunde*, in altri termini, presuppone che il reato sia tanto grave che per esso il legislatore ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o, in alternativa, che per il titolo di reato accertato sarebbe stato comunque possibile procedere autonomamente ad operazioni di intercettazione.

Il d.l. n. 161 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 del 2020, ha modificato anche l'art. 270 comma 1-*bis* c.p.p., il quale adesso prevede che i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di "reati diversi" da quelli per i quali è stato emesso il decreto di

autorizzazione, sempre che si tratti di risultati indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti indicati dall'art. 266 comma 2-*bis* c.p.p..

L'art. 270 comma 1-*bis* c.p.p., invero, fa salva l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 della stessa norma ("fermo restando quanto previsto dal comma 1"). Da questo inciso con il quale si apre la norma sembra potersi desumere che, ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.p.p. anche ai risultati delle intercettazioni tra presenti compiute mediante trojan si applica il divieto di utilizzazione probatoria per reati oggetto di un "diverso procedimento".

8. Disposizioni finali

Si fa riserva di modificare ed integrare le direttive fin qui esposte, alla luce dei dati di esperienza desumibili, anche attraverso il confronto tra i soggetti di cui in indirizzo ed in particolare con l'Avvocatura, dall'emersione di eventuali criticità applicative e dal consolidamento dei primi orientamenti giurisprudenziali, oltre che dell'evoluzione delle tecnologie impiegate ai fini delle captazioni e delle implementazioni dei sistemi informatici di gestione delle relative procedure.

Il magistrato responsabile del centro per le intercettazioni delle telecomunicazioni (dr.ssa Sara Faina) assicura, d'intesa con il Funzionario responsabile (dr.ssa Raffaella Napolitano), il costante monitoraggio dell'attuazione delle direttive contenute nel presente provvedimento, informando senza ritardo il Procuratore della Repubblica di ogni criticità rilevante per l'efficace direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

Siena, 16 SET 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Salvatore Virello - *Proc.*

IL MAGISTRATO RESPONSABILE DEL CENTRO
PER LE INTERCERRAZIONI DELLE TELECOMUNICAZIONI
E DELEGATO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Sara Faina - *Sost.*